



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
I REPARTO

M.D.	DISGONA N. PROT.	DATA
	1001183	28 APR. 2005
COD. UOR 140		COD. CLASS. A.4

ALL

OGGETTO Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2004 pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2004 concernente l'attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24/11/2003 n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori dell'amianto.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Riferimenti: a. foglio n. 114/3/350/4560.23(37) del 24/02/2005 di Stamadifesa; (non a tutti)
b. foglio n. 114/3/351/4560.23(37) del 24/02/2005 di Stamadifesa; (non a tutti)
c. foglio n. 8/16366 del 6/04/2005 di M.D. - Ufficio Legislativo. (non a tutti)

1. L'articolo 47 del D.L. 269/2003, come modificato in sede di conversione dalla legge 326/03, recante benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ha superato la preclusione presente nella previgente disciplina (legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norma relativo alla cessazione dell'impiego dell'amianto") relativa alla applicazione dei benefici, ivi previsti, ai dipendenti pubblici. In particolare, il suddetto articolo ha esteso anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione ai fini pensionistici (mediante l'applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25) del periodo di esposizione all'amianto, rinviando al D.L. in oggetto per la fissazione delle modalità attuative. Si precisa che, ai sensi del già citato art. 47 comma 1, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della maggiorazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche ai fini della maturazione del diritto al accesso alle medesime.
2. Circa la portata della nuova normativa lo Stato Maggiore della Difesa, con il foglio in riferimento a., ha richiesto, per il tramite dell'Ufficio Legislativo, un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all'applicabilità del D.L. in oggetto anche al personale militare e civile della Difesa.
Inoltre il citato S.M., con il foglio in riferimento b., ha interessato questo Segretariato affinché, nelle more del predetto intervento chiarificatore, valutasse l'opportunità di emanare le prime linee applicative delle disposizioni in argomento.
Al riguardo, l'Ufficio Legislativo con il foglio in riferimento c. ha comunicato che sia il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sia quello dell'Economia e delle Finanze

hanno indicato quali possibili destinatari della normativa in oggetto anche il personale delle For. e Armate e delle Forze di Polizia.

3. In via preliminare appare opportuno evidenziare, alla luce del già citato quadro normativo, che possono considerarsi possibili destinatari del beneficio in questione i lavoratori i quali rispondano a tutti i seguenti requisiti e condizioni:

- deve trattarsi di lavoratori che siano stati impiegati in modo diretto ed abituale;
- il periodo di esposizione deve essere non inferiore a 10 anni;
- la data di ultima esposizione all'amianto, utile per la maturazione dei benefici, è il 31 ottobre 2003;
- la concentrazione media annua di esposizione, calcolata sulla durata oraria giornaliera prevista dalla normativa vigente, non deve essere inferiore a 100 fibre/litro;
- deve trattarsi di una delle specifiche attività lavorative tassativamente individuate al comma 2 dell'art. 2 del D.L. indicato in oggetto e cioè:
 - a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
 - b) produzione di manufatti contenenti amianto;
 - c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
 - d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
 - e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti edifici o macchinari contenenti amianto;
 - f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
 - g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 comma 6 ter, del d.l. 269/03, coloro i quali siano destinatari nei regimi pensionistici di appartenenza di benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva (ad esempio impiego presso reparti di campagna, imbarco, aeronavigazione, volo etc.), hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dalla normativa in esame.

4. Non potendosi escludere in maniera aprioristica che le norme in questione possano intessere personale della Difesa e tenuto conto che l'art. 3 del D.L. fissa a pena di decadenza il termine perentorio del 15 giugno 2005 per la presentazione delle domande, al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti dei lavoratori dell'A.D., questo Segretariato invita gli Enti in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente. Si precisa che la normativa vigente prevede la competenza esclusiva dell'INAIL in materia di accertamento dell'esposizione all'amianto, per cui le domande di riconoscimento vanno presentate direttamente al suddetto istituto entro il prescritto termine perentorio e secondo lo schema di cui all'Al. 1 (allegato in copia).

5. Si ritiene opportuno che copia delle domande vengano inviate alla Direzione Generale per il Personale Militare ovvero a quella per il Personale Civile, a seconda dello "status" del richiedente, al fine di consentire una completa valutazione della problematica e la successiva predisposizione del curriculum. Infatti, la recente normativa prevede il rilascio da parte del datore di lavoro del curriculum lavorativo in cui si attesti l'adibizione in modo diretto ed abituale ad una delle attività lavorative di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. Tale attestazione è, tuttavia, solo condizione per l'avvio del procedimento da parte dell'INAIL, non essendo previsto un termine perentorio di decadenza per la presentazione del curriculum.

ii. Da un primo esame interforze tenutosi sulla problematica in oggetto è emersa l'opportunità di suggerire ai datori di lavoro periferici di evitare, per il momento, il rilascio dei curricula al fine di pervenire ad un comportamento univoco da parte della Difesa evitando, in tal modo, possibili disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni.

Pertanto, gli eventuali interessati nell'inviare la domanda all'INAIL faranno riserva di far pervenire al suddetto istituto il curriculum non appena l'A.D. sarà in grado di fornirlo.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Dir. Gen. Dr. Teodoro Raffaele BILANZONE)